

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 7 MAGGIO 2010

- 1) Ricorso Sig. LO SCHIAVO Antonio, all'epoca dei fatti Segretario dell'U.S. Avellino, attualmente tesserato in favore della Salernitana Calcio 1912 S.p.A.** **ORDINANZA**
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 3 C.G.S. – nota n. 4997/968pf08-09SP/blp del 19.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2010)
- 2) Ricorso Sig. IODICE Giuseppe (Direttore Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio)** **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. (nota n. 6172/1062pf09-10/SP/blp del 25.3.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)
- 3) Ricorso Sig. MARTALÒ Sergio Cosimo** **ORDINANZA**
Avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 e dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Campionato Primavera Tim Gallipoli/Palermo del 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
- 4) Ricorso Sig. TAURINO Salvatore** **ORDINANZA**
Avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2011 inflitta al reclamante seguito gara Campionato Primavera Tim Gallipoli/Palermo del 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
- 5) Ricorso Sig. BUCCARELLA Giuseppe** **ORDINANZA**
Avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2011 inflitta al reclamante seguito gara Campionato Primavera Tim Gallipoli/Palermo del 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

6) Ricorso Calc. BUCCARELLA Michele

Avverso la sanzione della squalifica per anni 5 inflitta al reclamante seguito gara Campionato Primavera Tim Gallipoli/Palermo del 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

ORDINANZA

7) Ricorso Calc. COSSU Andrea

Avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Napoli/Cagliari del 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 273 del 27.4.2010)

ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cossu Andrea ad 1 giornata effettiva di gara

8) Ricorso Calc. LUISI Carlo

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Triestina/Modena del 26.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** dichiarata estinto il procedimento

9) Ricorso Sig. LOMBARDI Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lett. A) paragrafo VII N.O.I.F. in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 6168/1064pf09-10SP/blp del 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

Riuniti i ricorsi nn. 9), 10) ed 11) li **RESPINGE**

10) Ricorso Sig. D'ANGELO Cosimo, Procuratore e Legale Rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lett. A) paragrafo VII N.O.I.F. in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 6168/1064pf09-10SP/blp del 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

11) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919

Avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti, ai sensi dell'art. 4., comma 1 C.G.S. - – nota n. 6168/1064 pf09-10SP/blp del 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)